



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

CASERTA

**DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE
N° 28 DEL REPERTORIO**

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DI IMPRESE INDIVIDUALI PER ACCERTATO DECESSO DEL TITOLARE - D.P.R. 247/04 - ART. 2, LETTERA A) E INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ EX ART. 8, COMMA 3 LEG-GE 241/90.

L'anno duemilaventuno il giorno due del mese di novembre, presso la sede camerale

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Dott. Angelo CIONI

- visti gli articoli 4, 15 e ss. del d.lgs. 165/2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche;
- vista la deliberazione n. 65 del 08.07.2019 con la quale la Camera di Commercio di Caserta ha nominato lo scrivente Conservatore del Registro delle Imprese a far tempo dal 09 luglio 2019, ai sensi dell'art.8, co.3, della legge n.580/93;
- visto il d.P.R. del 23.07.2004 n. 247 recante "*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*";
- letto il comma 1 dell'articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, che attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal citato d.P.R. 247/04;
- considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese non più operative e dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà dei soggetti economici effettivamente operativi;
- avuto riguardo all'interesse pubblico perseguito dal procedimento di cancellazione d'ufficio ex d.P.R. 247/04 e tenuto conto che il procedimento de quo e il relativo provvedimento conclusivo hanno cause, motivazioni, finalità e mezzi di accertamento della fattispecie comuni a tutti i soggetti giuridici interessati, risolvendosi in un atto a identico contenuto suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica di imprese che versano tutte nella medesima situazione di accertato intervenuto decesso del titolare delle stesse;
- ritenuto quindi opportuno adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, sia in ragione del numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;
- richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.P.R. 247/04 ed in particolare la previsione che la comunicazione di avvio del procedimento sia inoltrata a mezzo lettera



raccomandata con avviso di ricevimento da inviare sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro, che alla residenza anagrafica dell'imprenditore;

- preso atto che la finalità della comunicazione di avvio del procedimento è individuata dallo stesso d.P.R. nella richiesta di annotazione della cessazione o nella indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa;
- tenuto conto che la fattispecie individuata al comma 1, lettera a) dell'art. 2 del d.P.R. 247/04 è l'accertato decesso del titolare dell'impresa individuale e che una eventuale prosecuzione dell'attività economica del de cuius potrebbe essere legittimamente intrapresa solo mediante la costituzione di una diversa impresa individuale o collettiva facente capo all'erede o agli eredi;
- considerato che la comunicazione personale dell'avvio del procedimento deve essere inviata sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro che alla residenza anagrafica dell'imprenditore defunto, determinando di fatto il raddoppio del numero di corrispondenze da eseguire;
- visto l'elenco allegato alla presente determinazione nel quale sono individuate n. 74 imprese individuali per le quali l'ufficio ha accertato l'intervenuto decesso del titolare;
- considerato che la totalità delle stesse risulta sprovvista di un indirizzo di posta elettronica certificata e che gli indirizzi delle sedi legali come risultanti dal Registro delle Imprese sono, verosimilmente, non più attuali;
- ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale non trova più giustificazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa e che i relativi costi sono soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- ritenuto che la finalità della conoscibilità dell'avvio del procedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce di strumenti informatici e digitali che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni procedenti;
- reputato, quindi, che ove non sia possibile comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese mediante l'utilizzando delle tecnologie dell'informazione, come prescritto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, testo vigente, debba farsi ricorso alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90, che onera l'amministrazione procedente, nei casi in cui per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, della decisione di stabilire idonee forme di pubblicità al fine di rendere noti gli elementi di cui al comma 2;



DETERMINA

di individuare ex art. 8, comma 3 della Legge 241/90 quale idonea forma di pubblicità ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex art. 2, comma 1, lettera a) del d.P.R. 247/04 relativa alle 74 imprese di cui all'allegato elenco e per le quali l'ufficio ha accertato l'evento del decesso del titolare la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Virtuale della Camera di Commercio di Caserta per giorni 60 continuativi.

DISPONE

che sia annotata nella visura delle predette imprese l'informazione dell'avvio del relativo procedimento, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione.

INFORMA

ai fini dell'art. 8, comma 2 della Legge 241/90 che:

- l'amministrazione competente è la Camera di Commercio di Caserta;
- l'Unità Organizzativa procedente è l'Ufficio del Registro delle Imprese;
- il dirigente dell'ufficio è Il Conservatore del Registro delle Imprese: dott. Angelo Cionti;
- il responsabile del procedimento è il funzionario dott. Anselmo Augusto Tommasone;
- il procedimento amministrativo si concluderà entro i termini sopra indicati;
- è possibile prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'unità organizzativa procedente in via Roma n. 75, 81100 Caserta;
- l'indirizzo PEC dell'unità organizzativa procedente è:
registro.imprese@ce.legalmail.camcom.it

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione Campania – nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione.

Il Conservatore
Dott. Angelo CIONTI